

K

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 MAR. 1999

15 MAR. 1999

ADDE' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GHASCO	Emilio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Piero	"
BOMADONNA	Salvatore	"	MARONI	Angelo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	MITA	Michele	"
FEDERICI	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSEIS

ASSENTI: LUCISANO.

DELIBERAZIONE N° 1271

OGGETTO: Richiesta autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile, onde accedere alla Via Alta loc.ta' Borgo Sabotino, in Comune di Latina, con correlativa costituzione di 'servitu' di passaggio, in favore del fondo di Raffaele Francesco e a carico della fascia frangivento di proprieta' della Regione Lazio.



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione all'attraversamento di fascia frangivento per l'apertura di passo pedonale e carrabile onde accedere alla Via Alta, località BORGIO SABOTINO, in Comune di LATINA, con correlativa costituzione di servitù di passaggio, in favore del fondo di Raffaele Francesco e a carico della fascia frangivento di proprietà della REGIONE LAZIO.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato;

VISTA la Legge del 15.5.1997 n. 127;

PREMESSO che a seguito dello scioglimento dell'ONC avvenuto, giuste le disposizioni della Legge 141/79, questo Ente Regione è subentrato, fra l'altro nella proprietà del bene immobile identificato nella allegata planimetria;

VISTA l'istanza del 20.01.91 (prot. n. 255 del 23 gennaio 1991) presentata all'ARSIAL con la quale il Sig. RAFFAELE FRANCESCO chiedeva di essere autorizzato al passaggio lungo la fascia frangivento di proprietà dell'O.N.C. (ora Regione Lazio), parallela alla Via Alta, al fine di accedere al lotto restrostante di sua proprietà;

CONSIDERATO che tale richiesta è meritevole di accoglimento dato che la proprietà del Sig. RAFFAELE FRANCESCO risulta interclusa alla pubblica viabilità dalla proprietà regionale (fascia frangivento) catastalmente individuata al foglio 46, mappale 33 del Comune di Latina;

VISTA la delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 avente a oggetto "Approvazione del regolamento per la concessione di apertura di passi carrabili sulle fasce frangivento con relative costituzioni di servitù di passaggio";

ESAMINATO il parere favorevole espresso dall'ARSIAL con nota n. 1326 del 25.01.96 che si allega alla presente per copia conforme all'originale;

VISTA la nota n. 4811/97 contenente il nulla osta nei riguardi del vincolo idrogeologico nonché le modalità con cui debbono effettuarsi i movimenti di terra nelle località e sulle superfici ivi indicate;

VISTA l'autorizzazione in sanatoria dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali n. 7518 del 18.11.97;

VISTO, inoltre, l'art. 3 della legge regionale 27.04.93, n. 21 con il quale è data attuazione alla norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1 dell'art. 22 dello Statuto della Regione Lazio;

CONSIDERATO che il Sig. RAFFAELE FRANCESCO ha pagato a questo Ente Regione la somma di Lit. 1.200.000 (unmilione duecentomila) a titolo di indennità di occupazione relativa agli anni 1992-1997 della predetta fascia;

VISTO infine l'art. 1052, 1° comma del vigente codice civile;



all'unanimità

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di RAFFAELE FRANCESCO nato a Pantelleria (TP) il 16 dicembre 1950 (C.F. RFF FNC 50T16 G315T) residente in Latina, Via Alta - Pod. 899 n. 14, e, di conseguenza consentire l'esercizio di servitù di passaggio anche carrabile, sulla porzione di fascia frangivento, sita in Comune di Latina e di proprietà della Regione Lazio, ubicata lungo la Via Alta, pod. 899. Ciò nei limiti dei pareri espressi dagli uffici succitati e fatti salvi i diritti di terzi e/o poteri attribuiti ad altri organi e/o autorità. La servitù di passaggio pedonale e carrabile inerisce la zona di cui al grafico allegato (sub lett. B) ed è costituita con il seguente contratto che accede a questo atto provvedimento;
2. di demandare - ai sensi della delibera consiliare n. 523 del 25.11.92 - all'Assessore pro-tempore all'Assessorato Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato, la sottoscrizione del seguente contratto con cui verrà in essere la servitù di specie.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge del 15.05.1997 n. 127.

CONTRATTO DI SERVITU'

L'anno millenovecentonovantanove il giorno _____ del mese di _____ nei locali sede dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive - Demanio - Patrimonio - Economato (S.E.A.P.), con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

- a) la Regione Lazio (C.F. 80143490581) in persona dell'Assessore pro-tempore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive;
- b) il Sig. RAFFAELE FRANCESCO nato a Pantelleria (TP) il 16.12.1950 (C.F. RFF FNC 50T16 G315T), residente in Latina, Via Alta, Pod. 899 n° 14, si conviene e si stipula quanto segue:

L'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive in rappresentanza dell'Ente Regione concede l'esercizio di servitù di passaggio, anche carrabile, sul tratto di fascia frangivento di proprietà della Regione Lazio, sito in Comune di Latina, località BORGO SABOTINO, fiancheggiante Via Alta, contraddistinta in catasto censuario al foglio 46, mappale 33, per una superficie di mq. 25 (ml 5,00 x 5,00) in favore del fondo retrostante di proprietà del Sig. RAFFAELE FRANCESCO catastalmente individuata al foglio 46, mappali 84, 142 e 143 del Comune di Latina, avente una superficie di mq. 29.734.

La servitù è assentita alle seguenti condizioni e patti:



ART. 1

La Regione Lazio, come in epigrafe rappresentata, in seguito denominata anche "concedente" concede al Sig. RAFFAELE FRANCESCO, in prosieguo detto pure "parte concessionaria" che accetta, l'autorizzazione, in sanatoria, all'attraversamento ed all'occupazione del terreno di cui sopra, e pertanto costituisce a favore del fondo di proprietà di questi ed a carico del fondo della Regione Lazio, servitù di passaggio pedonale e carrabile come nei successivi articoli.

ART. 2

Detta servitù, per una superficie complessiva di metri quadrati venticinque (mq. 25) e avente le dimensioni di ml 5,00 x ml 5,00 così come risulta evidenziata nei grafici allegati (sub lett. B), grava sul terreno distinto al N.C.T. del Comune di Latina al foglio 46, mappale 33.

ART. 3

La presente servitù è costituita ed accettata per il corrispettivo annuo di Lit. 200.000 (duecentomila) così come stabilito dall'Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità nella nota n. 5688 del 15.04.97 allegata al presente atto; l'importo de quo dovrà essere versato dalla parte concessionaria sul c/c postale n. 24307001, intestato all'Ente Regione Lazio - proventi dei beni demaniali e patrimoniali - motivandone la causale, all'inizio di ogni anno, anticipatamente.

ART. 4

Detta servitù è disciplinata "dal contratto di servitù di cui alla predetta delibera, e pertanto, sulla zona assoggettata a servitù, il Sig. RAFFAELE FRANCESCO, o chi per lui, avrà il diritto di libero accesso e di transito, con i materiali ed i mezzi per procedere ai lavori di costruzione del realizzando passo pedonale e carrabile.

ART. 5

L'esercizio di servitù di che trattasi è a servizio dell'appezzamento di terreno di proprietà della parte concessionaria, confinante con la fascia frangivento, catastalmente identificata come sopra, avente una superficie di mq. 29.734, privo di accesso alla Via AltaVia, intercluso alla Via Pubblica, distinto in catasto al foglio 46, con i mappali 84, 142 e 143, di proprietà del Sig. RAFFAELE FRANCESCO in virtù di atto di compravendita per notaio dott. GIUSEPPE CELESTE dell'1.12.89 - Rep. N° 5389, Racc. n° 994.

ART. 6

I lavori di scavo finalizzati alla realizzazione dell'opera in oggetto, devono essere eseguiti nei luoghi indicati nelle planimetrie prodotte a corredo della richiesta accolta, e limitati allo stretto necessario, il terreno di risulta deve essere sistemato e conguagliato in loco senza alterare l'assetto orografico preesistente.



ART. 7

Devono essere, nelle more della realizzazione dell'opera, messi in atto tutti gli accorgimenti tecnici di bioingegneria al fine di prevenire erosioni lineari e salvaguardare la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque; devono altresì essere ottemperati tutti gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche dettate dai "Piani Particolareggiati", nonché quelle che tutelano l'ambiente naturale.

ART. 8

Se dovessero venire meno i motivi per cui la costituzione di servitù è stata richiesta, questa potrà essere revocata dall'Ente concedente. La revoca potrà avvenire anche a richiesta espressa del concessionario.

ART. 9

Ogni inadempienza della parte concessionaria, o danneggiamento perpetrato da questa in danno del fondo servente (fascia frangivento), ovvero un esercizio del diritto di specie eccedente l'uso civiliter, oltre al risarcimento dei danni, comporterà l'automatica revoca della concessione di servitù.

ART. 10

Le clausole contenute negli articoli 6, 7, 8 così come quelle di cui ai pareri e/o autorizzazioni ARSIAL, C.F.S., Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle risorse ambientali rilevano come risolutive espresse con i conseguenti effetti di legge.

ART. 11

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto vengono ripartite tra le parti ai sensi della vigente normativa.

ART. 12

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme del codice civile (art. 1051 e seguenti).

ART. 13

L'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla parte concedente costituisce il presupposto necessario per la nascita della servitù pedonale e carrabile e non il suo fatto costitutivo, atteso che questa verrà ad esistere solo in seguito a contratto.

ART. 14

Prima di dare inizio ai lavori il Sig. RAFFAELE FRANCESCO, o chi in suo luogo, avviserà contestualmente sia l'ARSIAL che il C.F.S., i quali vigileranno sul rispetto dei limiti contenuti nella normativa vigente in materia.

ART. 15

Il presente atto, mentre per la parte concessionaria è valido ed obbligatorio fin dalla sua sottoscrizione, per l'Amministrazione regionale lo sarà soltanto dopo che avrà riportato la prescritta approvazione.

Redatto in triplice copia, una per ciascuna delle parti e la terza per uso registro.

PER LA REGIONE LAZIO

PER LA PARTE CONCESSIONARIA

PAL734/gt

IL PRESIDENTE: l.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



711-111

A handwritten scribble or signature in the bottom left corner.

h

A handwritten signature in the bottom left corner.

A handwritten signature in the bottom right corner.

**SCHEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO
DELLA FASCIA FRANGIVENTO CON
STRALCIO PLANIMETRICO DEL PODERE N. 899
CON INDICAZIONE DEL FONDO DI PROPRIETA'**

RAFFAELE FRANCESCO

IN LATINA - B. SABOTINO - STRADA ALTA

SCALE 1:2000

Ing. Enrico Gabrielli
CORSO DELLA REPUBBLICA 269
04100 LATINA
C.F.: GBR NRC 87C13 84728
P. IVA: 01423890598

FASCIA
STRADA

ATTRAVERSAMENTO RICHIESTO DA RAFFAELE FRANCESCO

ALLEG. alla DELIB. N. 1271
 DEL 15 MAR. 1999

PART.	SUP. (Ha.)
84	1.64.05
134/2	—
142	12.88
143	1.20.45
TOT.	2.97.34



lu

(3)

*parte integrante
 e indispensabile*



DOTT. PALAZZOLI ROBERTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DELLA PROVINCIA DI LATINA
 D. Ing. GABRIELLI ENRICO
 iscritto al n. 762 dell'Albo